



ENTE DI GOVERNO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N° 6 "ALESSANDRINO"
Associazione degli Enti Locali per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato

CONFERENZA dell'Egato6 "ALESSANDRINO"

OGGETTO: Esame ed approvazione nuova articolazione tariffaria ai sensi della normativa ARERA (TICSI)

Adunanza del 20/12/2018

Verbale n° 41/2018

Prot. N. 1967 del 20/12/2018

L'anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di dicembre alle ore 10,30 nella Sala riunioni dell'Egato6, convocati con avviso scritto del Signor Presidente dell'Egato6, prot. n° 1910 in data 10/12/2018 si sono riuniti i Signori Componenti della Conferenza dell'Egato6 "Alessandrino".

Ente	Rappresentanza totale	Nominativo	Qualifica	Pres.	Ass.	Rappres.
a.t.o. Alessandrino	172.680	Buzzi Langhi Davide	Rappresentante	X		172.680
a.t.o. Acquese	53.595	Lucchini Lorenzo	Rappresentante	X		53.595
a.t.o. Ovadese	90.854	Rapetti Giancarlo	Rappresentante	X		90.854
a.t.o. Novese	94.350	Miloscio Domenico	Rappresentante	X		94.350
a.t.o. Tortonese	103.749	Gnudi Flaviano	Rappresentante	X		103.749
U.M. 'dal Tobbio al Colma'	35.628	Ravera Franco	Presidente	X		35.628
U.M. 'tra Langa e alto Monferrato'	11.512	Barisone Piero	Presidente		X	
U.M. 'Suol d'Aleramo'	35.407	Isola Claudio	Delegato	X		35.407
U.M. 'Langa Astigiana Val Bormida'	29.725	Bonelli Giorgio	Presidente	X		29.725
U.M. 'Val Lemme'	14.222	Merlo Bruno	Presidente	X		14.222
U.M. 'Valli Borbera e Spinti'	21.723	Barbieri Silvio	Presidente	X		21.723
U.M. 'Terre Alte'	50.318	Freggiaro Renato	Delegato		X	
U.M. 'Valli Curone Grue Ossonina'	11.822	Semino Fabio	Presidente		X	
U.M. 'Alto Monferrato Aleramico'	18.010	Panaro Giuseppe	Presidente	X		18.010
C.M. Terre del Giarolo	6.405	Musso Raffaella	Commissario		X	
Provincia Alessandria	240.092	Baldi Gianfranco	Presidente	X		240.092
Provincia Asti	9.908	Marengo Angelo	Delegato		X	
TOTALE	1.000.000			12	5	910.035

Presiede la seduta il Sig. Gianfranco Baldi, Presidente dell'Egato6 alessandrino.
Partecipa alla Conferenza e redige il presente verbale, l'Ing. Adriano Simoni, Direttore dell'Ente di Governo d'Ambito n° 6 "Alessandrino".
Relaziona il Sig. Presidente

visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale" che dispone che gli Enti Locali debbano organizzare il Servizio Idrico Integrato nelle forme e nei modi di cui al D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

vista la Legge Regionale 20 gennaio 1997 n° 13 "Delimitazione degli Ambiti Territoriali Ottimali per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della Legge 05/01/1994 n° 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche";

vista la Legge Regionale 24 maggio 2012 n. 7 "Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani" che ha confermato in capo agli enti locali, ai sensi dell'art. 142 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato;

vista la Convenzione istitutiva dell'Autorità d'Ambito per l'organizzazione del servizio idrico integrato, approvata e sottoscritta da parte di tutti gli Enti Locali costituenti l'A.T.O. 6 "Alessandrino";

vista la Deliberazione della Conferenza dell'A.ato6 n. 36/148207 del 02/12/2004 ad oggetto "*Approvazione modello organizzativo ed affidamento della gestione del SII nell'ATO 6 "Alessandrino", con la quale si è provveduto all'affidamento della gestione del SII nell'intero ATO*";

vista la deliberazione dell'Autorità (Arera) per la regolazione dei servizi idrici n. 665/2017/R/idr "*Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti*", con il quale sono stati definiti i criteri per il riordino della struttura dei corrispettivi per gli utenti finali del servizio idrico integrato;

vista la deliberazione ARERA n. 897/2017/R/idr "*Approvazione del testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati*", con il quale sono state definite le modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati;

visto in particolare l'art. 3 "Procedura di approvazione dei corrispettivi" della deliberazione n. 665/2017/R/idr, in particolare:

3.1 L'articolazione tariffaria è adottata dagli Enti di governo dell'ambito o dagli altri soggetti competenti, sulla base dei criteri di cui al precedente comma 1.1, tenuto conto dei dati e delle informazioni fornite dai gestori.

3.2 Entro il 30 giugno 2018, l'Ente di governo dell'ambito, o altro soggetto competente:

a) riclassifica le tipologie di utenze domestiche e non domestiche secondo quanto previsto, rispettivamente, all'Articolo 3 e all'Articolo 8 dell'Allegato A;

b) in particolare, definisce l'articolazione tariffaria applicata all'utenza domestica residente secondo i criteri di cui al Titolo 2 dell'Allegato A, utilizzando, ai fini dell'individuazione della quota variabile del corrispettivo, il criterio pro capite nei termini di cui all'Articolo 3 dell'Allegato A;

c) per le utenze non domestiche autorizzate allo scarico dei propri reflui industriali in pubblica fognatura, definisce i relativi corrispettivi per il servizio di collettamento e depurazione sulla base dei criteri e delle modalità di cui al Titolo 4 dell'Allegato A;

d) nello svolgere le attività di cui ai punti sub a), b) e c), verifica il rispetto dei vincoli fissati al Titolo 5 dell'Allegato A, volti a disciplinare gli effetti, sui ricavi del gestore, della riforma recata dal presente provvedimento;

e) adotta con proprio atto deliberativo di approvazione la struttura dei corrispettivi da applicare, a decorrere dal 1° gennaio 2018, agli utenti del servizio idrico integrato;

f) comunica all'Autorità la nuova articolazione tariffaria, trasmettendo:

i. l'atto o gli atti di approvazione della nuova struttura dei corrispettivi elaborata secondo le disposizioni di cui al presente provvedimento;

ii. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata, sulla base dei dati e delle informazioni utilizzate.

3.3 Ove il termine di cui al precedente comma 3.2 decorra inutilmente, il soggetto gestore trasmette all'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente istanza di aggiornamento dell'articolazione tariffaria da applicare agli utenti, redatta conformemente ai criteri del presente provvedimento e ne dà comunicazione all'Autorità.

3.4 L'Autorità, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, diffida gli Enti di governo dell'ambito o gli altri soggetti competenti ad adempiere entro i successivi 30 giorni. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza di cui al comma 3.3, intendendosi accolta dall'Ente di governo dell'ambito o dal citato soggetto competente per effetto di quanto già previsto dall'art. 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241, è trasmessa all'Autorità.

considerato che ai fini dell'applicazione della nuova struttura tariffaria occorre, con riferimento all'Allegato A della deliberazione n. 665/2017 agli artt. 2 e 8, definire specifiche categorie d'utenza e sottotipologie in relazione agli usi, in particolare:

- Utenza domestica:
 - uso domestico residente, uso domestico non residente, uso condominiale;
- Utenza diversa dal domestico:
 - uso produttivo/industriale;
 - uso artigianale e commerciale;
 - uso agricolo e zootecnico;
 - uso pubblico (disalimentabile, non disalimentabile);
 - altri usi.

visto l'Allegato A alla deliberazione n. 665/2017/R/idr in particolare l'art. 3 "Articolazione pro capite":

[...]

3.4 L'Ente di governo dell'ambito, o altro soggetto competente, per il quale non ricorrano le condizioni di cui al precedente comma 3.3 (rinvenendosi l'esigenza di raccolta e riorganizzazione dei dati e delle informazioni necessarie), definisce la quota variabile del servizio di acquedotto:

a) sulla base di un criterio pro capite di tipo standard (ossia considerando un'utenza domestica residente tipo di tre componenti), prevedendone l'applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2018 e fino al completamento del set informativo necessario;

b) in considerazione dell'effettiva numerosità dei componenti i di ciascuna utenza domestica residente, a seguito dell'acquisizione di tutte le informazioni e dei dati all'uopo necessari, prevedendone la conseguente applicazione, comunque a decorrere dal 1° gennaio 2022.

3.5 Qualora, in fase di prima applicazione della riforma, si ricorra all'adozione del criterio pro capite di tipo standard richiamato al precedente comma 3.4, lett. a), per ogni utente domestico residente, la fascia di consumo annuo agevolato corrisponde all'intervallo compreso tra 0,00 mc/anno e un volume almeno pari alla quantità essenziale di acqua a cui ha diritto una utenza tipo di tre componenti (ossia 150 litri/abitante/giorno, corrispondente a 54,75 mc/anno, valore che viene arrotondato a 55 mc/anno per tener conto delle annualità bisestili). Il soggetto competente può in ogni caso individuare una fascia di consumo agevolato più ampia di quella di cui al precedente periodo.

3.6 Nei casi di cui al comma 3.4, lett. a), che prevede il ricorso al criterio pro capite di tipo standard, il gestore può richiedere, in accordo con l'Ente di governo dell'ambito, agli utenti domestici residenti, una dichiarazione in ordine al relativo numero di componenti, al fine di ridurre i possibili effetti distorsivi derivanti dall'applicazione di un valore uniforme. A tutela dei nuclei domestici numerosi, è fatto obbligo al gestore di accettare l'autodichiarazione comunque trasmessa dal singolo utente interessato.

preso atto dell'esigenza da parte degli attuali gestori di riorganizzare le modalità di raccolta e acquisizione delle informazioni utili per l'applicazione dei consumi sulla base dell'effettiva numerosità dei componenti di ciascun utenza domestica residente, fermo restando quanto precisato al comma 3.6 dell'allegato A sopra richiamato;

constatata pertanto la necessità di definire le quote variabili dell'acquedotto sulla base del principio pro-capite di tipo standard

constatato che l'attuale articolazione tariffaria prevede una fascia agevolata di 60 mc/anno, più ampia della fascia individuata dal provvedimento ARERA;

ritenuto che, per agevolare le utenze più deboli, sia opportuno non rideterminare tale fascia lasciando il limite dei 60 mc/anno;

considerato inoltre che la nuova struttura dei corrispettivi non prevede più per i servizi fognatura e depurazione la possibilità di articolare la tariffa per fasce di consumo, stabilendo una fascia unica di consumo;

preso atto che la nuova struttura generale dei corrispettivi, determinata secondo quanto stabilito agli artt. 5,6,7,11,12,13 dell'Allegato A alla deliberazione n. 665/2017/R/idr, risulta determinata prevedendo una quota variabile (acquedotto), modulata per fasce di consumo, una quota variabile (fognatura e depurazione), proporzionale al consumo ma non modulata per fasce e una quota fissa, indipendente dal consumo, e suddivisa per acquedotto, fognatura e depurazione, secondo il seguente schema generale:

Articolazione tariffaria 2018		
Nuova articolazione tariffaria per utenza domestica residente	Classe di Consumo	
Acquedotto		
Quota fissa Acquedotto		
Tariffa agevolata	0	60
Tariffa base	60	150
I eccedenza	150	240
II eccedenza	> 240	
Fognatura		
Quota fissa Fognatura		
Tariffa fognatura		
Depurazione		
Quota fissa Depurazione		
Tariffa depurazione		

Visto il Titolo 4 dell'Allegato A (artt. 15-21) in merito alla definizione dei corrispettivi per le utenze non domestiche autorizzate allo scarico dei propri reflui industriali in pubblica fognatura;

considerato che alla luce di quanto sopra si rende necessario rideterminare il sistema di calcolo dei corrispettivi per le utenze non domestiche autorizzate a scaricare reflui industriali in pubblica fognatura;

preso atto che sulla base dei dati trasmessi dai gestori, gli Uffici hanno effettuato diverse simulazioni per minimizzare l'impatto sugli utenti e sull'equilibrio economico dei gestori stessi dovuto alla nuova metodologia di calcolo;

considerato che la modifica del sistema di calcolo dei corrispettivi implica variazioni in positivo per alcuni utenti ed in negativo per altri della spesa rispetto alla spesa sostenuta con il metodo previgente.

visto in particolare l'art. 21 comma 2 dell'Allegato A alla Deliberazione ARERA 665/2017 che stabilisce:

21.2 La spesa annua di ciascun utente industriale p-esimo, a parità di refluo scaricato (volume e caratteristiche qualitative), non può essere incrementata di un valore superiore al 10% annuo rispetto alla spesa sostenuta con il metodo previgente.

Ritenuto necessario ai fini del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario dei gestori stabilire analoga misura di salvaguardia anche in caso di decremento rispetto alla spesa sostenuta con il metodo previgente.

Considerato inoltre che, con riferimento all'applicazione dei corrispettivi all'utenza, la delibera Arera stabilisce (art. 4) quanto di seguito:

A decorrere dal 1° gennaio 2018, il gestore:

- *fino all'adozione della nuova struttura dei corrispettivi da parte dell'Ente di governo dell'ambito o di altro soggetto competente, il gestore emette le fatture relative al*

pertinente periodo dell'anno 2018 sulla base dell'articolazione tariffaria vigente al 2017, aggiornata tenuto conto del moltiplicatore tariffario;

- *successivamente all'adozione della nuova struttura dei corrispettivi da parte dell'Ente di governo dell'ambito o di altro soggetto competente, il gestore emette le fatture relative al pertinente periodo dell'anno 2018 sulla base dell'articolazione tariffaria approvata dal citato soggetto competente ed in ogni caso, garantendo che, almeno nell'ultimo ciclo di fatturazione dell'annualità 2018, siano emesse fatture sulla base della nuova articolazione tariffaria approvata dall'Ente di governo dell'ambito o da altro soggetto competente;*

- *la differenza tra i corrispettivi fatturati sulla base dell'articolazione tariffaria vigente al 2017 (come aggiornata tenuto conto del moltiplicatore tariffario) e i corrispettivi che, per i medesimi periodi, risultano dall'applicazione della nuova articolazione tariffaria approvata dall'Ente di governo dell'ambito, o altro soggetto competente, sia oggetto di conguaglio nell'ambito dei documenti di fatturazione emessi dal gestore sulla base della struttura dei corrispettivi adottata per l'anno 2018;*

- *l'utente può richiedere - ad integrazione delle disposizioni di cui all'art. 42 del RQSII - la rateizzazione del pagamento della fattura recante il conguaglio di cui al precedente comma 4.2; il corrispettivo tariffario deve comunque rispettare i limiti fissati dal Titolo 5 dell'Allegato A.*

Vista la "Relazione di accompagnamento per la definizione corrispettivi servizi idrici (TICSI) Del. AREGA 665/2017/R/IDR del 28 Settembre 2017", predisposta dagli Uffici sulla scorta della metodologia in conformità al Testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), ed allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

dato atto che:

è stato espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;

dato atto altresì che la documentazione di cui sopra risulta allegata agli atti;

tutto ciò premesso e considerato;

dato atto che i componenti la Conferenza sono presenti in numero legale per poter validamente deliberare, come previsto dall'art.8 comma 6 della Convenzione;

LA CONFERENZA dell'Egato6 "ALESSANDRINO"

a voti unanimi e favorevoli espressi con votazione palese corrispondenti a quote 910.035/1.000.000.

DELIBERA

- 1) **Approvare** la nuova articolazione tariffaria come riportato nel documento “*Relazione di accompagnamento per la definizione corrispettivi servizi idrici (TICSI) Del. ARERA 665/2017/R/IDR del 28 settembre 2017*”, predisposta dagli Uffici sulla scorta della metodologia in conformità al Testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), ed allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **Stabilire** che al fine di non gravare eccessivamente sugli utenti e non compromettere l’equilibrio economico finanziario dei gestori la spesa annua di ciascun utente industriale, a parità di reflujo scaricato (volume e caratteristiche qualitative), non può essere incrementata o decrementata di un valore superiore al 10% annuo rispetto alla spesa sostenuta con il metodo previgente.
- 3) **incaricare** il Direttore dell’Ente di Governo d’Ambito di adottare tutti gli atti occorrenti e conseguenti all’attuazione del presente provvedimento, apportando alla presente proposta eventuali modifiche non sostanziali che dovessero rendersi necessarie;
- 4) **Disporre la trasmissione** della presente deliberazione e della documentazione suddetta all’ARERA per le determinazioni di competenza.
- 5) **Trasmettere** la presente Deliberazione e la documentazione suddetta ai Gestori dell’ATO6.
- 6) Considerato che occorre tempestivamente comunicare all’ARERA quanto determinato, dichiarare il presente provvedimento, con votazione unanime e separata, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- 7) Copia del presente provvedimento sarà pubblicata, ai sensi dell’art. 10 della Convenzione di Cooperazione, per quindici giorni consecutivi, all’Albo Pretorio informatico dell’Egato6.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente dell'Egato6
f.to Gianfranco Baldi

Il Direttore dell'Egato6
f.to Ing. Adriano Simoni

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Alessandria, li

Il Direttore dell'Egato6
Ing. Adriano Simoni
